

LE SEZIONI UNITE CHIAMATE A
PRONUNCIARSI SULLA PUNIBILITÀ DELLA
PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO
SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SPECIALE AD
UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA TENUTA IN
LUOGO APERTO AL PUBBLICO



Felicia Vilasi

SOMMARIO 1. Premessa. — 2. L’evoluzione normativa e le peculiarità della disciplina. — 3. I fatti all’origine della rimessione. — 4. Il contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza di legittimità. — 4.1. L’orientamento innovativo. — 4.2. L’orientamento tradizionale. — 4.3. L’orientamento “intermedio” emerso in alcune pronunce di merito. — 5. Riflessioni conclusive.

1. Premessa

La prima sezione della Corte di Cassazione¹ ha deciso di rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa all’individuazione dei limiti del reato di “violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale” di cui all’art. 75 del d.lgs. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) in caso di inosservanza del divieto di partecipare a pubbliche riunioni, imposto al sorvegliato speciale ai sensi dell’art. 8, comma 4 del d.lgs. 159 del 2011².

L’art. 75 cit. al primo comma punisce con l’arresto da tre mesi ad un anno la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale “semplice”, mentre il secondo comma prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per il caso in cui vengano violati gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale “qualificata”, vale a dire congiunta con l’obbligo o il divieto di soggiorno.

La fattispecie del reato in esame è costruita, pertanto, intorno al provvedimento con cui il tribunale, nel disporre la sorveglianza speciale ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 159 del 2011, individua le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

¹ Cass., Sez. I, ordinanza 17 gennaio 2019, n. 2124, Acquaviva e Lapenna.

² Per un ulteriore commento all’ordinanza in esame si veda: E. ZUFFADA, *Alle Sezioni Unite una nuova questione relativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 75 cod. ant., questa volta in caso di trasgressione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni*, in www.penalecontemporaneo.it.

Il quarto comma dell'art. 8 del d.lgs. 159 del 2011 dispone che in ogni caso al sorvegliato speciale sia prescritto “*di vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni*”.

Le Sezioni Unite sono oggi nuovamente chiamate ad affrontare talune questioni interpretative connesse alle ricadute, sul nostro sistema di misure di prevenzione, della decisione della *Grande Chambre* della Corte Edu “*De Tommaso contro Italia*” del 23 febbraio 2017, che non a torto è stata definita “*una delle più importanti novità giurisprudenziali degli ultimi anni per le sue possibili ripercussioni a livello sistematico*”³.

Tale sentenza ha infatti sferrato un durissimo colpo al sistema italiano delle misure di prevenzione, rinvenendo un difetto di precisione sia nella formulazione di talune delle prescrizioni che il giudice può imporre per dar corpo alla misura (in particolare, quelle contemplate nell'art. 8, d.lgs. n. 159 del 2011 consistenti nel “vivere onestamente”, nel “rispettare le leggi” e, per l'appunto, nel divieto di “partecipare a pubbliche riunioni”), sia nella individuazione delle fattispecie di pericolosità generica oggi previste dall'art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011.

È probabile, quindi, che la pronuncia nomofilattica sollecitata dalla Prima Sezione sia destinata a costituire un ulteriore passo in avanti in quel complesso percorso di adeguamento della disciplina delle misure di prevenzione alla legalità convenzionale inaugurato con la sentenza Paternò⁴, con cui le Sezioni Unite hanno già recepito una parte delle indicazioni dei giudici di Strasburgo mediante una reinterpretazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che ha consentito di ritenere che formule estremamente generiche come “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” non possano assumere alcuna rilevanza nell'ambito della suddetta norma incriminatrice.

³ M. MARTONE, *Le misure di prevenzione dopo la sentenza de Tommaso c. Italia: tra esigenze di sicurezza sociale e garanzie della persona*, in *De Iustitia*, n. 3/2017, p. 125.

⁴ F. BASILE, *Le Sezioni Unite “Paternò”, con quel che precede e quel che segue. Quale futuro per le misure di prevenzione?*, in *Giur. it.*, 2018, II, p. 455 ss.

2. L'evoluzione normativa e le peculiarità della disciplina

Il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, già previsto dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è stato interessato da numerose riforme, a partire da quella attuata con l'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, che ha differenziato la pena per il reato in esame, a seconda che gli obblighi ineriscano alla sorveglianza speciale "semplice" o a quella "qualificata"⁵, fino a quella apportata con il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che ha riformulato l'art. 9, comma 2 nei seguenti termini: "*Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza*".

Infine, come è noto, il decreto legge 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto con l'art. 120, comma 1, lettera a) l'abrogazione dell'intera legge 1423 del 1956, e l'art. 9, come modificato dal legislatore del 2005, è stato trasfuso nell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. Quest'ultima norma, nella sua attuale formulazione, mantiene una descrizione del fatto tipico *per relationem*, in quanto punisce la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e imposti al sorvegliato speciale ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, continuando, peraltro, a prevedere due differenti cornici edittali di pena a seconda che la sorveglianza speciale sia semplice o qualificata.

L'art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011 annovera prescrizioni tra loro eterogenee, alcune obbligatorie (nel senso che vanno sempre imposte al sorvegliato speciale), altre, invece, facoltative; e tra queste si distingue ulteriormente a seconda che il contenuto delle prescrizioni sia predeterminato dal legislatore o sia individuato dal giudice in relazione al caso specifico. Una siffatta eterogeneità di prescrizioni dovrebbe consentire ai giudici, almeno in teoria, di adottare una misura che sia il più possibile idonea a soddisfare il suo scopo specialpreventivo.

Invero, alcuni degli obblighi enucleati nell'art. 8 d.lgs. 159 del 2011 hanno un contenuto specifico, in quanto pongono in capo al destinatario un obbligo di *facere* determinato; si pensi a tal proposito a talune prescrizioni contemplate nel quarto comma, come non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, non rincasare la sera più tardi e non uscire la mattina più presto di una

⁵ All'esito di tale differenziazione, la pena era l'arresto da tre mesi ad un anno per la violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale "semplice", e l'arresto da sei mesi a due anni per la violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale "qualificata".

data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, nonché non detenere e non portare armi.

Accanto a questi obblighi di *facere* specifici, però, l'art. 8 cit. contempla anche prescrizioni dal contenuto molto vago, che impongono un dovere comportamentale di carattere particolarmente ampio.

Tra queste è senz'altro possibile annoverare l'obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, oltre che il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, cui non viene posto alcun limite spazio-temporale.

Le prime due prescrizioni, come accennato – già oggetto di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente conforme da parte delle Sezioni Unite Paternò, con la quale si è escluso che la loro violazione possa integrare il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 159 del 2011 – sono state da ultimo interessate dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2019, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni di «*vivere onestamente*» e di «*rispettare le leggi*» imposte con la misura personale della sorveglianza speciale.

La terza prescrizione già “attenzionata” dalla Corte Edu (ossia, il divieto di partecipare a pubbliche riunioni) costituisce, invece, oggetto dell'ordinanza di rimessione in esame⁶, con cui si chiede alle Sezioni Unite di pronunciarsi in ordine al suo presunto *deficit* di precisione.

3. I fatti all'origine dell'ordinanza di rimessione

I fatti oggetto del giudizio da cui origina l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite riguardano due soggetti sottoposti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, cui veniva contestato non solo di aver frequentato pregiudicati e altri soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ma anche di aver violato il divieto di partecipare a pubbliche riunioni posto dall'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, dal momento che gli stessi avevano assistito ad un torneo internazionale di tennis tenutosi presso il palasport della città di Andria.

I giudici d'appello confermavano la sentenza di primo grado di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, co. 2, d.lgs. n. 159 del

⁶ V. *supra*, nota 1.

2011, richiamando a fondamento della correttezza della sentenza di primo grado la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il divieto di partecipare a pubbliche riunioni di cui all'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 va inteso come prescrizione posta in termini tassativi che impone di non prendere parte a qualunque riunione di più persone in luogo pubblico o aperto al pubblico cui possa accedere un numero indeterminato di persone, indipendentemente dal motivo della riunione.

Avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso per cassazione, rilevandosi come un incontro di tennis, specie se paragonato ad altri eventi (ad esempio, le partite di calcio), presenta un tendenziale minor numero di partecipanti e rende dunque meno probabile il rischio di disordini.

4. Il contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza di legittimità

Come accennato, il punto su cui è possibile registrare un contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è quello relativo all'enucleazione dei caratteri concreti e dei limiti dell'art. 75, d. lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla violazione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni posto dall'art. 8, comma 4 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011.

4.1. – L'orientamento innovativo

In base ad un primo orientamento emerso nella più recente giurisprudenza di legittimità⁷, il rinvio operato dall'art. 75 alle prescrizioni "inerenti" alla sorveglianza speciale non può ricomprendere *anche* il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, stante l'indeterminatezza della relativa formula, utilizzata dal legislatore.

Tale orientamento richiama a sostegno delle proprie conclusioni anche le argomentazioni poste a fondamento della già citata sentenza della Corte EDU De Tommaso c. Italia⁸.

La Corte di Strasburgo, in particolare – oltre a ritenere eccessivamente imprecisa e indeterminata la disposizione di cui all'art. 1 lett. a) e b) d.lgs. 159/2011, che individua tra i *destinatari* delle misure di prevenzione i *soggetti c.d. genericamente*

⁷ Cass., I sez., 9 aprile 2018, n. 31322.

⁸ S. FINOCCHIARO, *Ancora in tema di ricadute della sentenza De Tommaso. Una pronuncia del Tribunale di Monza su misure di prevenzione e fattispecie di pericolosità "qualificata"*, in www.penalecontemporaneo.it.

pericolosi, ovvero i soggetti “abituamente dediti ai traffici delittuosi” (lett. a) e quelli che “vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” (lett. b) – ha valutato come eccessivamente imprecise alcune prescrizioni relative alla sorveglianza speciale, segnatamente quelle di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, nonché proprio quella di “non partecipare a pubbliche riunioni”.

Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte EDU, infatti, il requisito della “previsione nella legge” – cui l’art. 2 del Protocollo 4 della Convenzione EDU subordina la liceità di ogni restrizione alla libertà di circolazione – comporta non soltanto la necessità di individuare una specifica *base legale* della limitazione del diritto nell’ambito dell’ordinamento interno, ma anche la necessità che la stessa sia accessibile e formulata in modo tale da consentire all’interessato di prevedere la limitazione del diritto convenzionale quale conseguenza ragionevole della propria condotta. Muovendo da tali premesse, la Corte di Strasburgo ha, quindi, formulato un giudizio di eccessiva vaghezza ed imprecisione del contenuto delle predette prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale.

Al fine di recepire le indicazioni fornite dai giudici di Strasburgo, le Sezioni Unite Paternò hanno ritenuto che il rinvio operato dall’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 vada riferito alle sole prescrizioni aventi valore precettivo, così ridisegnando il perimetro operativo della norma mediante l’estromissione dell’inosservanza delle prescrizioni del “vivere onestamente” e del “rispettare le leggi”⁹.

Le Sezioni Unite hanno infatti ritenuto che il coordinamento della clausola sanzionatoria contenuta nell’art. 75 con gli obblighi generici posti dall’art. 8, d.lgs. n. 159 del 2011 non dia luogo ad uno schema di incriminazione sufficientemente preciso, dal momento che i precetti del “vivere onestamente” e del “rispettare le leggi” non consentono di orientare il comportamento richiesto e di individuare condotte da cui possa discendere una responsabilità penale.

Di conseguenza, l’inosservanza di tali prescrizioni da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale “*non integra la norma incriminatrice di cui all’art. 75, d. lgs. n. 159/2011*”, ma può al più rilevare ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011 “*ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione speciale*”.

⁹ F. VIGANÒ, *Le sezioni unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato*, in www.penalecontemporaneo.it.

Sul medesimo profilo, la seconda Sezione della Corte di cassazione¹⁰ aveva poi sollevato la seguente questione di costituzionalità: “*se l’art. 75, co. 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui sanziona penalmente l’obbligo di ‘vivere onestamente’ e ‘rispettare le leggi’ sia compatibile con gli artt. 25 e 117 della Carta fondamentale, letto questo secondo articolo in relazione all’art. 7 della Cedu ed all’art. 2 del Protocollo n. 4, interpretati alla luce della ratio decidendi espressa dalla sentenza della Corte Edu, Grande Camera, De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017*”.

La Corte costituzionale¹¹ ha recentemente accolto la suddetta questione, dichiarando l’illegittimità dell’art. 75, co. 2, cit. (nonché dell’art. 75, co. 1, cit.) nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”.

Il giudizio di eccessiva vaghezza e imprecisione, formulato dalla Corte EDU nella sentenza De Tommaso, si estendeva però, come anticipato, anche al divieto di “partecipare a pubbliche riunioni”, dal momento che tale divieto risulta privo di qualsivoglia limite spaziale e/o temporale, e ciò nonostante il fatto che esso incida sulla libertà di associazione sancita dall’art. 18 della Costituzione.

Tale ulteriore censura è stata recepita, come anzidetto, da una parte della giurisprudenza di legittimità¹², che ha ritenuto che l’enucleazione dei caratteri concreti del delitto di “violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale” non possa prescindere dall’analisi dei principi delineati dai giudici di Strasburgo; il principio di legalità, infatti, presenta oggi una dimensione composita in considerazione dell’osmosi tra fonti interne e fonti sovranazionali che devono essere armonizzate nell’obiettivo di garantire all’individuo la tutela più intensa possibile.

L’ordinanza di rimessione qui in esame sembra aderire a tale impostazione là dove evidenzia che “*la riflessione proposta dalla sentenza n. 31322 del 2018 promuove, in un’ottica interpretativa costituzionalmente orientata, una riconsiderazione della punibilità delle condotte che realizzano, in fatto, una potenziale violazione della prescrizione in parola, affermando che il deficit di tassatività e determinatezza [...] è qui rappresentato dalla difficoltà di identificazione della nozione univoca di pubblica riunione*”.

In effetti, sebbene nell’ambito dell’ordinamento italiano sia possibile rinvenire una pluralità di disposizioni in cui compare la locuzione “pubblica riunione” (es. art.

¹⁰ Cass., sez. II, ord. 11 ottobre 2017, n. 49194, Sorresso.

¹¹ Corte cost., 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 25.

¹² V. sentenza cit. *supra*, nota 10.

266, comma 3, n. 3, c.p., art. 18 Tulps, art. 4, comma 4 legge n. 110/1975), tale locuzione si presta a interpretazioni in realtà profondamente diverse, sicché spetta, di fatto, al giudice, chiamato a valutare la sussistenza della violazione del divieto di partecipare ad una pubblica riunione ai sensi dell'art. 75 cit., il compito di ricostruire tale nozione di nei suoi specifici contenuti.

Anche il divieto di partecipare ad una pubblica riunione, dunque, a causa del suo contenuto eccessivamente vago, non si presterebbe a costituire il fondamento di un addebito di responsabilità ai sensi dell'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011.

4.2. – *L'orientamento tradizionale*

L'orientamento tradizionale della giurisprudenza è, tuttavia, di diverso avviso. Di recente, ad esempio, si è ritenuto che sia senz'altro punibile ai sensi dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 *sub specie* di violazione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni, il sorvegliato speciale che aveva partecipato ad una seduta del consiglio comunale¹³.

Quest'ultima pronuncia si confronta anch'essa con le argomentazioni contenute nella sentenza De Tommaso, ma ritiene prive di fondamento le critiche di genericità ivi sollevate in relazione al divieto di partecipare a pubbliche riunioni, divieto il quale avrebbe invece il significato specifico di vietare, al sorvegliato speciale, di “*prendere parte a qualsiasi riunione di più persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, al quale abbiano facoltà di accesso un numero indeterminato di persone, indipendentemente dal motivo della riunione*” e senza necessità di valutare le modalità di celebrazione dell'incontro.

4.3. – *L'orientamento “intermedio” emerso in alcune pronunce di merito*

Diverso ancora è l'orientamento emerso in una parte della giurisprudenza di merito, intervenuta dopo la sentenza De Tommaso¹⁴, che ha ritenuto possibile limitare, in via interpretativa, l'operatività del divieto in esame alle sole riunioni contemplate all'art. 17, comma 3 Cost., ovvero alle “riunioni in luogo pubblico” per le quali “deve essere dato preavviso alle Autorità che possono vietarle”, con conseguen-

¹³ Cass., Sez. I, 8 maggio 2018, n. 28261.

¹⁴ Trib. Milano, Sez. autonoma misure di prevenzione, decreto 7 marzo 2017 (dep. 13 marzo 2017), Pres. Est. Cernuto; Trib. Palermo, Sez. I penale – Misure di prevenzione, decreto 28 marzo 2017, Pres. Petrucci, Est. Francolini.

te esclusione di quelle tenute “in luogo aperto al pubblico” *ex art. 17 comma 2 Cost.*, purché pacifiche e senz’armi come richiesto dall’*art. 17, comma 1 Cost.*

5. Riflessioni conclusive

La presenza dei due contrastanti orientamenti di legittimità sopra esposti – nonché di un terzo orientamento “intermedio” emerso nella giurisprudenza di merito – reclamava, giustamente, una rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Ad avviso di chi scrive, per un’adeguata analisi della questione rimessa alle Sezioni Unite, occorre preliminarmente partire dal riconoscimento del fatto che la sentenza De Tommaso rappresenta un “orientamento consolidato” della giurisprudenza convenzionale, in base ai parametri individuati dalla nostra Corte Costituzionale¹⁵: da tale sentenza discende, pertanto, a carico del nostro ordinamento, un obbligo conformativo¹⁶.

Tale precisazione assume un peso non irrilevante se solo si consideri che un’eventuale interpretazione adeguatrice della norma sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite presupporrebbe un’esegesi che si mantenga pur sempre entro il perimetro del dato testuale, traendo dal diritto vivente i soli significati compatibili con quello di fonte convenzionale.

Certamente però tale operazione ermeneutica non potrebbe spingersi sino al punto di far dire alla norma ciò che essa non è in grado di dire, dal momento che norme eccessivamente vaghe ed indefinite finirebbero per assegnare al giudice un ruolo di “creatore” del diritto, ruolo che, per espresso dettato costituzionale, è invece riservato al potere legislativo.

¹⁵ Corte Costituzionale, 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 25 ha chiarito che, nonostante inizialmente tra i giudici di merito non vi fosse concordia nel ritenere che la sentenza de Tommaso potesse definirsi “diritto consolidato”, la giurisprudenza di legittimità si è indirizzata nel senso di valutare tale pronuncia della Corte EDU “*come idonea a fondare l’interpretazione convenzionalmente orientata*” operata dalle Sezioni Unite Paternò.

¹⁶ Questo profilo emerge con chiarezza nella pronuncia del Trib. Monza, Sez. unica pen., decr. 15 maggio 2017, pres. Pansini, est. Colella, che ha individuato quali indici sintomatici del carattere vincolante della sentenza della Corte di Strasburgo il fatto che la stessa sia stata pronunciata dalla Grande Camera della Corte Edu (potendo dunque definirsi “giurisprudenza consolidata” ai sensi dell’art. 28 CEDU e delle *Explanatory Rules* di cui all’art. 8 Prot. n. 14 CEDU), nonché la circostanza che, prima della pronuncia in esame, la Corte di Strasburgo non aveva mai affrontato specificamente la questione della compatibilità della disciplina italiana in esame rispetto ai requisiti di legalità elaborati in sede europea, sicché non potrebbe ritenersi sussistente alcun contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte europea.

Se la premessa appena svolta è corretta, è evidente allora che difficilmente si potrebbe ritenere che in relazione al divieto di partecipare a pubbliche riunioni il sorvegliato speciale possa essere in grado di prevedere le conseguenze penali della propria condotta con un ragionevole grado di approssimazione rispetto alle circostanze del caso concreto.

E anzi si potrebbe ritenere che precetti dal contenuto tanto vago quanto quello oggetto del giudizio in esame costituiscano un peculiare banco di prova della tenuta convenzionale (oltre che costituzionale) di quella che è stata definita una dimensione “multilivello” del principio di legalità.

Tale principio costituisce infatti una fondamentale conquista della coscienza giuridica moderna, ma presenta oggi nuove sfumature che derivano dal processo di interazione tra fonti interne ed internazionali che coinvolge il nostro ordinamento verso l’obiettivo della tutela più ampia possibile dei diritti dell’individuo.

Non stupisce allora che già la Grande Camera nella pronuncia De Tommaso avesse evidenziato notevoli criticità anche in relazione a tale divieto, la cui genericità non potrebbe essere superata mediante il ricorso ad un’interpretazione tipizzante, stante la mancanza di un parametro oggettivo da cui muovere nella ricerca di un modello di comportamento che consenta di definire con chiarezza l’inosservanza del divieto in questione.

Questa consapevolezza, d’altronde, emerge anche nell’ordinanza di rimessione, nel momento in cui la Corte evidenzia che, se è vero che “*il divieto di partecipare a pubbliche riunioni si caratterizza per la sua ampiezza [...], è proprio tale aspetto che, anche in virtù del considerevole incremento delle figure soggettive e dei tipi criminologici presi in considerazione dal legislatore in tale ambito, tende a porsi in potenziale contrasto con una razionale selezione della tipologia e della ampiezza dei divieti imposti*”.

È evidente dunque che il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, posto dall’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, si presta ad assumere una molteplicità di significati, mentre la specifica prescrizione, che per l’ordinanza di rimessione andrebbe espressa “*in forma chiara, precisa e non ridondante rispetto ai fini*”, dovrebbe costituire un elemento del “*complessivo trattamento di prevenzione capace di limitare la tendenza alla ripetizione di condotte devianti*”.

D’altronde, non sembra che si possa nuovamente esperire nel caso oggetto di rimessione alle Sezioni Unite il (sia pur apprezzabile) tentativo di “interpretazione

ortopedica” operato dalle Sezioni Unite nella sentenza Sinigaglia¹⁷, secondo la quale, affinché le violazioni degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale siano rilevanti ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 75, D. Lgs. n. 159 del 2011, è necessario che le condotte siano “eloquenti” in quanto espressive di un’effettiva volontà di ribellione all’obbligo o al divieto di soggiorno. Invero, il giudizio di offensività presuppone logicamente, ancor prima che giuridicamente, una valutazione in termini di precisione del precetto e delle condotte in esso contemplate.

È evidente infatti che si potrebbe arrivare ad escludere la punibilità delle condotte che la pronuncia in questione definì “non eloquenti” solo in quanto le stesse possano essere annoverate tra le prescrizioni aventi ad oggetto un *facere* determinato.

Premesso dunque che non sembrerebbe che nel caso di specie possa dirsi incerto l’*an* della sussistenza di un conflitto con il principio di precisione della norma, la questione problematica appare piuttosto quella relativa al *quomodo* della sua risoluzione¹⁸.

Invero, si è già avuto modo di notare che la scelta operata dalle Sezioni Unite Paternò è stata quella di un’interpretazione di fatto parzialmente abrogatrice della fattispecie nella parte in cui la Corte ha affermato che l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale non integra la norma incriminatrice di cui all’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011.

Tale strategia esegetica, tuttavia, ha destato molte perplessità nella giurisprudenza successiva, in primo luogo perché una tale *interpretatio abrogans* può valere solo nel giudizio pendente (e, quale autorevole precedente nomofilattico, in quelli successivi), ma non permette di incidere anche sulle sentenze passate in giudicato, trattandosi di un mutamento giurisprudenziale che di per sé non può essere posto a fondamento della revoca di pronunce ormai definitive ai sensi dell’art. 673 c.p.p. mediante un intervento *in executivis*.

Anche tenendo conto delle simili vicende che hanno riguardato le prescrizioni di “*honeste vivere*” e di “rispettare le leggi”, si potrebbe perciò ritenere opportuno che le Sezioni Unite sollevino una questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla prescrizione del divieto di parte-

¹⁷ Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 32923.

¹⁸ G. AMARELLI, *Ulteriormente ridotta la tipicità del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione: per la cassazione anche il divieto di partecipare a pubbliche riunioni contrasta con il principio di determinatezza*, in www.penalecontemporaneo.it.

icipare a pubbliche riunioni per violazione degli artt. 25 e 117 Cost., con riferimento agli artt. 7 Cedu e 2 Prot. 4 Cedu.

Qualora il giudice delle leggi pervenisse ad una dichiarazione di incostituzionalità della norma in esame, una tale pronuncia sarebbe in grado di produrre effetti *erga omnes* sia per il passato che per il futuro, valendo per le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale quanto sancito dall'art. 136 Cost., nella parte in cui prevede che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, e dall'art. 30, comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87 che precisa che, qualora in applicazione della norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

Alle Sezioni Unite l'ardua sentenza.